

Savigliano, 27/11/2023

Prot. n. 16/2023

prestO: LE NUOVE REGOLE DEI VOUCHER

Si chiamano Prestazioni Occasionali (prestO) e sono disciplinate dall'art. 54 bis del Decreto-legge 50/2017: sono i "nuovi voucher".

UTILIZZATORI

Possono fare ricorso al Contratto di Prestazione Occasionale:

- i professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di natura privata che hanno alle proprie dipendenze **fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**¹;
- le amministrazioni pubbliche, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali.

Le Prestazioni Occasionali sono, comunque, sempre **vietate nei seguenti settori**:

- ❖ agricoltura;
- ❖ edilizia e affini;
- ❖ escavazione o lavorazione di materiale lapideo;
- ❖ miniere, cave e torbiere;
- ❖ lavori di opere o servizi in appalto (qualsiasi settore).

Infine, non è possibile attivare il contratto di prestazione occasionale con un lavoratore che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con l'utilizzatore.

IL COMPENSO

La misura del compenso è stabilita dalle parti, purché non inferiore al **livello minimo orario, pari a 9,00 euro (netti) per ogni ora di lavoro**, cui devono essere aggiunti i seguenti costi a carico dell'utilizzatore:

- 2,97 euro a titolo di contribuzione IVS alla Gestione Separata (33%);
- 0,32 euro a titolo di premio assicurativo INAIL (3,5%)
- 0,12 euro a titolo di oneri (1%).

Pertanto, il **costo minimo a carico dell'utilizzatore ammonta a 12,41 euro orari** e 49,63 euro giornalieri (per una prestazione di durata pari o inferiore a 4 ore lavorative). Non è infatti possibile, per ogni giornata lavorativa, remunerare meno di 4 ore di lavoro.

I compensi percepiti dal prestatore sono **esenti da imposizione fiscale**, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

¹ Il limite dimensionale non opera esclusivamente per le pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e per le società sportive per le prestazioni rese dagli steward per le attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, successivamente sostituito dal decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019. Per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento il limite dimensionale è aumentato a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

LIMITI DI UTILIZZO

Al Contratto di Prestazione Occasionale (prestO) si applicano specifici limiti di utilizzo² annui:

- a) **ogni lavoratore** può ricevere, **dallo stesso utilizzatore**, un compenso **massimo di €. 2.500,00 netti**;
- b) **ogni lavoratore** può ricevere, **dalla totalità degli utilizzatori**, un compenso **massimo di €. 5.000,00 netti**;
- c) **ogni datore di lavoro** può erogare compensi a **più lavoratori** fino a concorrenza dell'importo **massimo di €. 10.000,00 netti**³.

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di cui alla lettera a) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto **si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato**.

Al fine di verificare il rispetto dei limiti di utilizzo, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

COMUNICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ALL'INPS

Almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il contact center, deve comunicare all'Istituto⁴:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la data e l'ora di inizio della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.

Dal 13 agosto 2022, prima dell'inizio della prestazione, l'utilizzatore deve trasmettere anche al lavoratore una copia della dichiarazione, in formato elettronico, oppure in forma cartacea.

Qualora la prestazione non venga resa, l'utilizzatore deve comunicare, sempre tramite la procedura telematica INPS, **la revoca della dichiarazione precedentemente inoltrata, entro le ore 23.59 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione** (nel settore del turismo, entro le 23.59 del 3° giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale previsto).

² I limiti di utilizzo non si applicano alle società sportive per le attività indicate dal D.M. 8 agosto 2007.

³ Tale limite è incrementato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

⁴ Per imprese del turismo ed enti locali la dichiarazione preventiva deve prevedere un monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.